



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9904 del 2022, proposto da Comune di Palazzuolo sul Senio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Sandulli e Benedetto Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Comune di Chiusi della Verna, Comune di Ortignano Raggiolo, Comune di Marradi, Comune di Santa Fiora, Comune di Montecatini Val di Cecina, Comune di Suvereto, Comune di Camporgiano, Comune di Villa Basilica, Comune di Fabbriche di Vergemoli, Comune di Radicofani, Comune di San Godenzo, Comune

di Londa, Comune di Pieve Santo Stefano, Comune di Badia Tedalda, Comune di Chiusdino, Comune di San Romano in Garfagnana, Comune di Monticiano, Comune di Capraia Isola, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento prot. n. 0017545-P del 25 maggio 2022 (doc.1), trasmesso tramite pec, con cui il Ministero della Cultura (Segretariato generale - Unità di missione per l'attuazione del PNRR) ha comunicato al Comune di Palazzuolo sul Senio l'esclusione per inammissibilità formale della sua domanda, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, dell'Avviso Pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- del provvedimento ministeriale prot. 0020003-P del 10 giugno 2022 di rigetto della richiesta di annullamento in via di autotutela (doc.2) e conferma dell'esclusione della domanda, nonché,
- in parte qua, degli artt. 4, 7 e 11 dell'Avviso Pubblico (doc.3) per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, sopra citato per esteso, ove letti ed interpretati nel senso di non consentire l'intervento del soccorso istruttorio per sanare vizi meramente formali della domanda di partecipazione;
- per quanto possa occorrere, anche dell'avviso di modifica dell'articolo 15 dell'Avviso Pubblico, sopra citato, pubblicato il 5 gennaio 2022 (doc.4);
- per quanto possa occorrere, delle Faq di cui alla “Raccolta FAQ ordinate per argomento pervenute dal 3 gennaio al 10 marzo 2022” ove siano da intendersi come

- preclusive all'attivazione del cd. soccorso istruttorio, ed in particolare di quelle riportate ai nn. 23, 25 e 41 (doc.5);
- del Decreto del Ministero della Cultura n. 453 del 7.6.2022, pubblicato il 23 giugno 2022, di “Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU” nella parte in cui non prevede l'ammissione del Comune di Palazzuolo sul Senio (doc.6);
 - dell'Allegato 1: “Elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione” al Decreto del Ministero della Cultura n. 453 del 7.6.2022, Linea di Azione B, nella parte in cui non prevede l'ammissione del Comune Ricorrente (doc.7);
 - dell'Allegato 2: “Graduatoria Regione Toscana di merito delle proposte finanziabili” al Decreto del Ministero della Cultura n. 453 del 7.6.2022, Linea di Azione B, nella parte in cui non prevede l'ammissione del Comune Ricorrente (doc.8);
 - dell'Allegato 3: “Graduatoria Regionale dei progetti ammessi a finanziamento” al Decreto del Ministero della Cultura n. 453 del 7.6.2022, Linea di Azione B, nella parte in cui per la Regione Toscana non include il Ricorrente tra i Comuni ammessi al finanziamento (doc.9);
 - nonché di ogni altro atto antecedente, connesso, presupposto e consequenziale, inclusi i verbali del Gruppo di lavoro e/o della Segreteria tecnica di supporto al Ministero alle verifiche di ammissibilità delle domande nella parte in cui è stata disposta l'esclusione del Comune Ricorrente e le conseguenti assegnazioni delle risorse ai Comuni vincitori (atti ad oggi non noti);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 la dott.ssa Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le ragioni di parte ricorrente possono essere soddisfatte ai sensi dell'art. 55, co. 10 c.p.a., con fissazione del merito all'udienza pubblica la cui data viene indicata in dispositivo;

Considerata la necessità di disporre, nelle more, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni ammessi al contributo di cui trattasi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 c.p.a.;

Ritenuta l'opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49 comma 3 c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- la precisazione che devono intendersi quali "controinteressati" tutti i Comuni ammessi al contributo di cui all'avviso pubblicato sul sito Internet del Ministero della cultura in data 20 dicembre 2021, con espressa dispensa dall'indicazione nominativa degli stessi;

- un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti;
 - il testo integrale della presente ordinanza;
- b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;
- Ritenuto di dover compensare le spese di fase in ragione della novità delle questioni dedotte;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Quater) dispone l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 gennaio 2023.

Compensa le spese di fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente, Estensore

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO